

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	9
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	15

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Franco VAZIO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Achille Variati, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che il Governo aveva comunicato per le vie brevi la propria disponibilità ad attendere il parere da parte delle Commissioni oltre il termine, già prorogato, del 23 novembre scorso, e comunque entro la giornata odierna.

Piera AIELLO (M5S), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del collega Viscomi, relatore per la XI Commissione, illustra una proposta di parere favorevole, con due osservazioni (*vedi allegato*).

Franco VAZIO, *presidente*, richiama l'attenzione dei colleghi anche sul contenuto della premessa della proposta di parere che, fondandosi su un'interpretazione sistematica degli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018, pone l'attenzione sul principio dell'equità di trattamento dei testimoni di giustizia sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge n. 6 del 2018.

Enrico COSTA (FI), evidenziando che la proposta di parere sembra stabilire, in contrasto con la normativa vigente, il principio che debbano avere accesso al programma di assunzione nella pubblica amministrazione anche i testimoni di giustizia che hanno già goduto di una forma di ristoro economico, ritiene che non si possa parlare di un'interpretazione sistematica della legge n. 6 del 2018 come invece dichiarato dal presidente. Nel rilevare infatti che la proposta di parere propone un'interpretazione contraria al vigente

dettato normativo, sottolinea che, qualora si volesse consentire l'accesso al programma di assunzione anche per i testimoni che hanno optato per la capitalizzazione, tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto con la modifica della legge n. 6 del 2018. Nel preannunciare pertanto il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere formulata dai relatori, chiede che si proceda alla votazione nominale.

Franco VAZIO, *presidente*, nel precisare che non vi è alcuna preclusione a che le Commissioni si esprimano sul parere in discussione mediante votazione nominale, trattandosi di una deliberazione definitiva, desidera tuttavia ribadire che l'interpretazione che i relatori hanno voluto attribuire alla legge n. 6 del 2018 è senza alcun dubbio sistematica e non certo una forzatura della legge stessa. In proposito evidenzia che l'articolo 6 della citata legge prevede un principio di equivalenza in virtù del quale l'alternatività non dovrebbe operare, in assenza di condizioni economiche equivalenti alle preesistenti, sia per i soggetti che abbiano assunto la posizione di testimoni di giustizia prima dell'entrata in vigore della legge sia per coloro che l'abbiano assunta successivamente. Osserva infatti che, secondo l'interpretazione che è alla base della proposta di parere dei relatori, il principio di equivalenza è un principio di ordine generale.

Giusi BARTOLOZZI (FI) condivide le osservazioni del collega Costa e ritiene che la proposta di parere formulata dai relatori necessiti di una approfondita valutazione da parte delle Commissioni. Nel contestare le osservazioni del presidente Vazio, chiede ai relatori di esplicitare meglio i contenuti della proposta stessa. In particolare, osserva che, mentre la legge n. 6 del 2018 prevede l'accesso per il testimone di giustizia ad un programma di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni in alternativa alla capitalizzazione del costo dell'assegno periodico, la proposta di parere dei relatori estende la possibilità di tale accesso anche a chi ha

già goduto della capitalizzazione. Evidenziando che tale facoltà oltre che ai testimoni di giustizia si attribuisce anche ai suoi familiari, sottolinea che la previsione determinerebbe un ingente onere a carico dello Stato e pertanto si domanda come la stessa sia compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 12 dello schema di decreto in esame che prevede la clausola di neutralità finanziaria. Nel rammentare come già in altre occasioni la Commissione bilancio abbia sollevato rilievi su provvedimenti approvati dalla Commissione giustizia che ne hanno rallentato il prosieguo dell'esame, invita le Commissioni a valutare attentamente tali aspetti. Invita, pertanto, i relatori a meglio precisare il contenuto della proposta di parere in discussione, ribadendo che, qualora le Commissioni ritenessero che i benefici previsti dalla legge n. 6 del 2018 debbano essere considerati cumulativi e non alternativi, si renderebbe opportuno anche rivedere la clausola di neutralità finanziaria.

Ingrid BISA (LEGA) condivide le osservazioni della collega Bartolozzi e si dissocia dalle valutazioni del presidente Vazio. A suo avviso la proposta di parere dei relatori contrasta con il contenuto della legge n. 6 del 2018 e si domanda se sia corretto che una norma di rango inferiore, qual è il regolamento di cui allo schema di decreto in esame, detti l'interpretazione della norma di rango primario, quale è la legge n. 6 del 2018, da cui il decreto origina.

Piera AIELLO (M5S), *relatrice*, sottolinea che le osservazioni contenute nella proposta di parere sono state necessarie per consentire di non determinare alcuna discriminazione rispetto ai testimoni di giustizia che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, abbiano goduto della capitalizzazione, laddove questa non abbia comportato il ripristino della condizione reddituale equivalente alla situazione precedente l'assunzione dello *status* di testimone di giustizia.

Anna Rita TATEO (LEGA) ritiene che con l'osservazione contenuta nella propo-

sta di parere i relatori e la maggioranza vogliono di fatto modificare la legge n. 6 del 2018, sopprimendo il principio di alternatività in essa previsto. Ritenendo, inoltre, che tale previsione incida fortemente sulle casse dello Stato, chiede di rinviare a domani l'esame della proposta di parere dei relatori, al fine di consentire ai relatori di un supplemento di valutazione.

Giulia SARTI (M5S) desidera chiarire meglio il tenore delle osservazioni contenute nella proposta di parere dei relatori che, a suo avviso, vanno nella medesima direzione della legge n. 6 del 2018. Nel rammentare che già prima dell'approvazione di tale legge, la normativa preesistente prevedeva la possibilità per tutti i testimoni di giustizia di accedere sia al beneficio economico sia ad un programma di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, osserva che con la legge n. 6 del 2018 si è voluto prevedere che per il futuro non fosse più la possibilità di accedere ad entrambi i benefici. Fa notare tuttavia che da subito si è posto un problema interpretativo considerato che lo spirito della legge è quello di consentire, a chi accede ad un programma di protezione, di mantenere la condizione economica preesistente allo *status* di testimone di giustizia. Nel sottolineare come coloro che sono sottoposti ad un programma di protezione perché hanno fatto la scelta coraggiosa di testimoniare siano spesso costretti anche a dover cambiare totalmente la propria vita, rinunciando persino al proprio nome e alla propria terra, evidenzia come la proposta di parere dei relatori non sia volta a consentire l'accesso ad entrambi i benefici per coloro che assumono lo *status* di testimone di giustizia dopo l'entrata in vigore della legge, bensì a chiarire, stante il principio di equivalenza sotteso all'articolo 6, che entrambi i benefici sono tesi a ripristinare la situazione economica preesistente. Pertanto il testimone di giustizia che ha avuto accesso, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, alla capitalizzazione, ma non ha ottenuto il ripristino della situazione economica preesistente, potrà attraverso l'accesso al programma di assunzione addi-

venire a tale ripristino. Sottolinea, inoltre, che nella proposta di parere si prevede che l'accesso a tale beneficio sia comunque sempre sottoposto alla valutazione della Commissione centrale, e comunque nei limiti di tale principio di equivalenza. Rammenta, in fine, che presso la Commissione giustizia è già stato avviato l'esame della proposta di legge Aiello C. 1740, vertente su analoga materia.

Il sottosegretario Achille VARIATI, premesso che lo schema di decreto deve necessariamente essere coerente con la norma primaria e, in particolare, con l'articolo 7 della legge n. 6 del 2018, sottolinea che, su questo aspetto, né la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, la cui consultazione è prevista dall'articolo 26 della medesima legge n. 6 del 2018, né il Consiglio di Stato hanno formulato osservazioni. Prendendo comunque atto del contenuto della proposta di parere dei relatori, assicura che il Governo approfondirà l'opportunità di valutare l'adozione del criterio di equivalenza per i testimoni di giustizia che, per cause a loro non imputabili, non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 6 del 2018, ferma restando, in ogni caso, la necessità di assicurare la piena conformità del regolamento in discussione alla norma primaria.

Franco VAZIO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per il suo intervento molto chiaro e preciso.

Giusi BARTOLOZZI (FI) condivide pienamente le osservazioni del rappresentante del Governo e della collega Bisa, ritenendo che non si possa estendere tramite un parere la portata di una legge. Nel ritenere che sarebbe una forzatura procedere alla votazione della proposta di parere dei relatori nella sua attuale formulazione, invita tutti i commissari a collaborare al fine di modificarne la portata.

Franco VAZIO, *presidente*, precisando che il suo compito non è quello di inter-

pretare il pensiero del Governo, ritiene che il sottosegretario Variati abbia inteso esprimere la grande attenzione che l'Esecutivo rivolge al parere espresso dalle Commissioni e che si sia riservato di approfondire la questione, preannunciando che l'esame del parere sarà ovviamente vincolato al rispetto della legge.

Walter VERINI (PD) crede che il confronto che si è svolto fino a questo momento sia sufficiente a consentire alle Commissioni di esprimersi. Sottolinea che la proposta di parere che le Commissioni si accingono a votare non è volta a modificare la legge n. 6 del 2018 bensì a sottoporre all'attenzione del Governo l'opportunità di modificarla attraverso i corretti strumenti normativi. Ciò premesso desidera associarsi alle parole della collega Sarti in merito ai testimoni di giustizia che, a suo avviso, non possono che essere condivise da tutti, sottolineando come tutto il Paese debba essere loro riconoscente.

Enrico COSTA (FI), nel ringraziare preliminarmente il sottosegretario per aver ricostruito il contesto in maniera oggettiva, esplicitando l'approccio del Governo verso la norma in questione, pur riconoscendo che il Parlamento è libero di esprimersi come ritiene opportuno e l'Esecutivo è d'altro canto libero di non accogliere le osservazioni recate dal parere, invita tuttavia i colleghi a tenere un comportamento serio. Ricorda in particolare che il sottosegretario Variati, nell'evidenziare che il Governo è tenuto a rispettare il dettato normativo, ha sollecitato il Parlamento ad intervenire sulle disposizioni della legge n. 6 del 2018. Ritiene che sarebbe un segnale preoccupante se la maggioranza dovesse esprimersi in maniera non coerente con la posizione esplicitata dal Governo per mezzo del proprio rappresentante. Sollecita pertanto i relatori ad un supplemento di riflessione, allo scopo di modificare il testo della proposta di parere, che già ad una prima e rapida occhiata è apparso in netto contrasto con la normativa vigente, ribadendo comunque

la propria richiesta di procedere alla votazione nominale.

Franco VAZIO, *presidente*, nel comunicare che la Commissione Lavoro ha impegni concomitanti, evidenzia che la votazione nominale richiederà tempo ulteriore.

Ingrid BISA (LEGA), nel compiacersi per il fatto che il rappresentante del Governo le abbia dato sostanzialmente ragione, ribadisce che il contenuto della proposta di parere è difforme rispetto alla norma primaria. Evidenziando pertanto la volontà della maggioranza di legiferare attraverso il parere su un atto del Governo, si chiede come si possa assumere un'iniziativa così inopportuna e giuridicamente errata. Nel manifestare il proprio rispetto per la presidenza, ritiene tuttavia che le parole del sottosegretario di Stato non richiedessero un successivo intervento interpretativo da parte del presidente Vazio.

Manfredi POTENTI (LEGA) aggiunge alle considerazioni dei colleghi un ulteriore elemento di valutazione, facendo notare che in questa sede il Governo è rappresentato dalla medesima persona che è chiamata a presiedere la Commissione centrale, della quale fanno parte anche cinque funzionari. Nel ritenere pertanto che la composizione della Commissione sia sbilanciata a favore del Governo, ventila il rischio che la proposta di parere in esame costituisca una sorta di anticipazione della linea politica che la Commissione centrale adotterà nell'assumere le decisioni sui testimoni di giustizia. Esprime al contrario la convinzione che debba essere garantita l'imparzialità della Commissione, anche considerato la fase in cui essa è chiamata ad intervenire con riguardo ai processi in corso.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda ai colleghi che si sta parlando di testimoni di giustizia, che sono stati costretti a modificare radicalmente la propria vita in conseguenza della scelta fatta, e non certamente di criminali.

Jacopo MORRONE (LEGA), nel ribadire che con la proposta di parere in esame si modifica nella sostanza una norma di legge, sottolinea che anche il sottosegretario Variati, esponente del Partito democratico, ha dato ragione ai gruppi di opposizione. Evidenza inoltre che, come riportato dall'ANSA, il Presidente del Consiglio Conte ha appena dichiarato che la modifica della disciplina della prescrizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. Ritiene grave tale dichiarazione, che rappresenta l'ennesima mancanza di rispetto del Governo nei confronti del Parlamento.

Franco VAZIO, *presidente*, fa presente all'onorevole Morrone che il suo intervento non è attinente all'oggetto in esame.

Jacopo MORRONE (LEGA), nel chiedere se gli possa essere tolta la parola per il solo fatto della mancata attinenza del suo intervento al tema in esame, fa presente che l'entrata in vigore delle modifiche alla prescrizione avrebbe dovuto essere subordinata alla realizzazione delle riforme del processo civile e penale, le cui relative proposte non sono ancora state presentate. Chiede ai sottosegretari presenti una valutazione della dichiarazione del Presidente Conte.

Franco VAZIO, *presidente*, nel sottolineare che il richiamo ai concomitanti impegni della Commissione Lavoro è stato vano, fa presente che, nonostante si sia in sede di dichiarazione di voto sulla proposta di parere, ha consentito di intervenire a più componenti di un medesimo gruppo. Nel ricordare che, come richiesto dall'onorevole Costa, si procederà alla votazione nominale, invita i colleghi a contenere gli interventi e a non debordare dall'oggetto in esame, che non riguarda né le dichiarazioni del Presidente Conte né l'entrata in vigore della prescrizione.

Andrea GIACCONE, *presidente della XI Commissione*, chiede che venga posta in votazione la proposta di parere o, in alternativa, venga rinviato ad altra seduta il seguito della discussione. Ritiene oppor-

tuno precisare che tale richiesta non è motivata dalla volontà di comprimere il dibattito ma, piuttosto, dai concomitanti impegni della XI Commissione.

Jacopo MORRONE (LEGA) chiede che la votazione della proposta di parere venga rinviata ad altra seduta, considerato che Governo e maggioranza non sono d'accordo.

Franco VAZIO, *presidente*, fa presente che sulla richiesta di rinvio testé formulata possono intervenire un deputato a favore e uno contro.

Enrico COSTA (FI), nel sottolineare che il presidente della Commissione Lavoro ha posto una questione di ordine del giorno, dal momento che la Commissione da lui presieduta è convocata a breve con la Commissione Affari costituzionali, evidenzia che le forze di opposizione hanno contribuito alla discussione con argomenti concreti. Sollecita pertanto Governo e maggioranza a un supplemento di riflessione, allo scopo di modificare la proposta di parere in linea con il dettato normativo vigente. Nell'esprimersi pertanto in senso favorevole al rinvio ad altra seduta, nel caso che tale richiesta non venga accolta, chiede che si proceda alla votazione della proposta di parere per parti separate.

Mario PERANTONI (M5S) si esprime in senso contrario al rinvio ad altra seduta, ritenendo che le posizioni siano state espresse in maniera chiara e che il Governo abbia fornito la propria interpretazione. Pertanto, ricordando che si tratta di osservazioni su un atto del Governo, ritiene che non vi siano motivi per non procedere alla votazione della proposta di parere.

Le Commissioni respingono la proposta di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di parere sul provvedimento in esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI), auspicando che si torni ad un clima di maggiore serenità, nel fare presente che una norma di rango

secondario non può essere in contrasto con una norma di rango primario, invita i relatori ad un supplemento di riflessione con riguardo al contenuto della proposta di parere. Invita in particolare la relatrice Aiello a fare un passo indietro, evitando di mettere in imbarazzo il Governo con una forzatura inspiegabile e ottusa, di cui non si ravvisa alcuna necessità. Ribadisce il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

Roberto TURRI (LEGA) evidenzia la caduta di stile del presidente Vazio, quando ha ricordato alle Commissioni riunite che si sta parlando di testimoni di giustizia e non di criminali. Nel manifestare il proprio dispiacere per tale affermazioni, ritiene che il presidente sia il primo responsabile dell'innalzamento dei toni degli interventi, considerato che accusa i colleghi di non aver alcun interesse per i testimoni di giustizia. Nel precisare al contrario che è stata posta una questione di merito, evidenziata dallo stesso sottosegretario Variati, ritiene più corretto che si proceda a modificare la legge n. 6 del 2018 invece di predisporre una proposta di parere poco seria, che non servirà a risolvere la situazione. Tiene a precisare che nessuno ha mai detto di non riconoscere l'utilità dei testimoni di giustizia, alla cui protezione tutti tengono, come verrà dimostrato anche dalle proposte emendative che saranno presentate allo scopo di migliorare il testo della proposta di legge della collega Aiello C. 1740?, recante modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia. Nel ritenere che la relatrice Aiello abbia formulato nella proposta di parere osservazioni che il Governo non potrà accogliere, preannuncia il voto contrario dei componenti del gruppo della Lega, soprattutto con particolare riguardo alle considerazioni relative all'articolo 7 della legge n. 6 del 2018.

Franco VAZIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, accogliendo la richiesta di votazione della proposta di parere per parti separate avanzata dal collega Costa, avverte che verrà posta in votazione, in primo luogo, la parte premissiva della proposta di parere unita-

mente all'osservazione recata dalla lettera b) e, in secondo luogo, la sola osservazione recata dalla lettera a).

Le Commissioni, con votazione nominale, approvano la proposta di parere dei relatori, limitatamente alla parte premissiva e all'osservazione recata dalla lettera b).

Hanno votato a favore: Piera Aiello, Annibaldi, Ascari, Bazoli, Bordo, Cataldi, Conte, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Verini, Davide Aiello, Barzotti, Cantone, Ciprini, Cominardi, Costanzo, D'Alessandro, De Lorenzo, Lepri, Mura, Pallini, Segneri, Serracchiani, Siragusa, Tucci, Villani, Viscomi.

Hanno votato contro: Bartolozzi, Bisa, Costa, Marchetti, Morrone, Potenti, Siracusano, Tateo, Turri, Zanettin; Cannatelli, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni, Murelli, Musella, Zangrillo.

Si sono astenuti: Vazio, Bucalo, Giaccone, Giannone, Rizzetto.

Le Commissioni, con votazione nominale, approvano la proposta di parere dei relatori, limitatamente all'osservazione recata dalla lettera a).

Hanno votato a favore: Piera Aiello, Annibaldi, Ascari, Bazoli, Bordo, Cataldi, Conte, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Verini, Davide Aiello, Amitrano, Barzotti, Cantone, Ciprini, Cominardi, Costanzo, D'Alessandro, De Lorenzo, Lepri, Mura, Pallini, Segneri, Serracchiani, Siragusa, Tucci, Villani, Viscomi.

Hanno votato contro: Bartolozzi, Bisa, Costa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Siracusano, Tateo, Turri, Zanettin, Cannatelli, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni, Murelli, Musella, Zangrillo.

Si sono astenuti: Vazio, Giaccone, Giannone.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di
assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120.**

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II Giustizia e XI Lavoro,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia (Atto n. 120), che dà attuazione all'articolo 7, comma 1, lettera *h*), della legge n. 6 del 2018, recante « Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia »;

constatato che:

l'articolo 3 prevede l'accesso al programma di assunzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *h*), non solo di coloro ai quali non è stata applicata la speciale misura della capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *g*) della medesima legge, ma anche di coloro ai quali non sono state applicate, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, la misura della capitalizzazione e le altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e che non abbiano altrimenti riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi;

rilevato che:

l'articolo 7 della legge n. 6 del 2018 prevede misure di reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia, tra le quali figura l'accesso a un programma di assunzioni presso la pubblica amministrazione con qualifica e con funzioni corri-

spondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, « in alternativa alla capitalizzazione e qualora [il testimone di giustizia] non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica » (comma 1, lettera *h*));

lo stesso articolo 7 prevede peraltro che possano accedere al programma di assunzioni in una pubblica amministrazione anche testimoni di giustizia che abbiano assunto tale *status* prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 6 del 2018 (« ...anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82 ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001 n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione Centrale e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991 »);

si tratta quindi di testimoni di giustizia in relazione ai quali la disposizione sopra richiamata non parrebbe richiedere il requisito del mancato godimento della capitalizzazione ai fini dell'accesso al programma di assunzioni, come invece previsto *pro futuro*;

l'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 8 del 1991, recante la normativa preesistente alla legge n. 6 del 2018, infatti prevedeva l'accesso a un programma di assunzione in una pubblica amministra-

zione non in modo alternativo alla misura della capitalizzazione;

considerato che:

l'articolo 6 della legge n. 6 del 2018 prevede misure di sostegno economico ai testimoni di giustizia e agli altri protetti al fine di assicurare agli stessi « una condizione economica equivalente a quella preesistente »;

l'equivalenza della condizione economica del testimone di giustizia al termine del programma rispetto a quella preesistente, sia da considerarsi un principio generale che presidia tutte le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, e quindi sia le misure di sostegno economico che quelle di reinserimento sociale e lavorativo;

il requisito dell'alternatività tra la capitalizzazione e l'accesso all'assunzione presso una pubblica amministrazione andrebbe pertanto declinato alla luce del principio di equivalenza tra le condizioni economiche *ante* e quelle post programma di protezione;

l'articolo 7 della legge n. 6 del 2018, in un'ottica interpretativa alla luce del principio di equivalenza, andrebbe letto nel senso della non alternatività tra la misura della capitalizzazione e quella dell'accesso al programma di assunzione in una pubblica amministrazione;

pertanto l'accesso alla pubblica amministrazione sarebbe garantito anche qualora il testimone di giustizia abbia goduto della misura della capitalizzazione senza però raggiungere una condizione economica equivalente a quella preesistente;

in tale ottica interpretativa sembrerebbe collocarsi l'ultimo periodo della lettera *h*) del citato articolo 7 laddove rinvia al regolamento la definizione dei criteri

per il riconoscimento del diritto all'assunzione presso la pubblica amministrazione « ...anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti... »;

tale lettura interpretativa si pone in conformità al dettato costituzionale e in particolare all'articolo 3 della Costituzione, consentendo di non determinare alcuna discriminazione rispetto ai testimoni di giustizia che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, abbiano avuto accesso al programma di assunzione pur avendo goduto della capitalizzazione,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 3, prevedendo che possano essere ammessi al programma di assunzione presso le pubbliche amministrazioni i testimoni di giustizia che, sia prima sia dopo la data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, abbiano goduto della capitalizzazione e delle altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale, laddove queste non abbiano comportato il ripristino della condizione reddituale equivalente alla situazione precedente l'assunzione dello status di testimone di giustizia, per cause a loro non imputabili, secondo la valutazione della Commissione Centrale, e comunque nei limiti di tale principio di equivalenza.

b) all'articolo 7, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'assegnazione dei posti disponibili avvenga, non solo compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale, ma anche compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli altri soggetti coinvolti dal programma di protezione.